

COMUNE DI RONCONE

07 FEB. 2014

COMUNE DI BONDO

N. 728
Cat. Cl. Fasc.

PROVINCIA DI TRENTO

Rep n. 264

**CONVENZIONE AI SENSI DELL'ART. 59 DEL T.U.LL.RR.O.C., APPROVATO
CON D.P.REG. 01.02.2005, n. 3/L., PER LA GESTIONE ASSOCIATA
DELL'ASILO NIDO FRA I COMUNI DI BONDO, BREGUZZO, LARDARO E
RONCONE.**

L'anno duemilaquattordici, addì sei del mese di febbraio, tra i Signori:

1. BONENTI GIUSEPPE, nato a Tione di Trento, il 21.06.1964 e residente a Bondo, il quale dichiara di intervenire al presente atto in nome e per conto del Comune di Bondo, autorizzato in forza della deliberazione del Consiglio comunale di Bondo n. 15 di data 02.08.2013, esecutiva.

2. FERRARI ANTONELLO, nato a Tione di Trento, il 06.12.1966 e residente a Breguzzo, il quale dichiara di intervenire al presente atto in nome e per conto del Comune di Breguzzo, autorizzato in forza della deliberazione del Consiglio comunale di Breguzzo n. 28 di data 27.09.2013, esecutiva.

3. MOLINARI MAURA, nata a Tione di Trento, il 01.01.1970 e residente a Tione di Trento, la quale dichiara di intervenire al presente atto in nome e per conto del Comune di Lardaro, autorizzato in forza della deliberazione del Consiglio comunale di Lardaro n. 17 di data 24.09.2013, esecutiva.

4. TODARO VINCENZO, nato a Trento, il 09.07.1958 e residente a Roncone, il quale dichiara di intervenire al presente atto in nome e per conto del Comune di Roncone, autorizzato in forza della deliberazione del Consiglio comunale di Roncone n. 51 di data 30.12.2013, esecutiva.

PREMESSO CHE:

❖ le Amministrazioni Comunali di Bondo, Breguzzo, Lardaro e Roncone, per far



fronte a comuni esigenze, hanno deciso di istituire il servizio di asilo nido con sede nell'ambito del Comune di Bondo;

❖ le suddette Amministrazioni comunali, con la presente convenzione, disciplinano nel modo sotto indicato la durata, le modalità, i termini, gli aspetti economico - finanziari e le forme di consultazione per la gestione in modo coordinato del servizio di asilo nido, nel rispetto della L.P. 12.03.2002, n. 4 e ss.mm. e del Regolamento di gestione approvato dal Consiglio comunale di Bondo con deliberazione n. 20 del 30.06.2009, esecutiva;

❖ la struttura attualmente disponibile è idonea per un massimo di 24 utenti frequentanti contemporaneamente, pertanto, nel caso in cui l'utenza fosse superiore, per il futuro, le citate quattro Amministrazioni comunali prenderanno in considerazione l'ipotesi di una nuova struttura.

- ART. 1) Proprietà -

La proprietà della struttura è del Comune di Bondo.

- ART. 2) Funzioni -

I Comuni si impegnano a garantire le risorse necessarie per l'attivazione ed il funzionamento del servizio di asilo nido, ciascuno nella quota risultante a suo carico, al netto di eventuali contributi e/o trasferimenti provinciali e delle quote a carico delle famiglie.

- ART. 3) Organizzazione generale -

Nell'ambito delle funzioni svolte in forma associata, il Comune di Bondo è individuato quale Comune capofila ai fini attuativi, gestionali e contabili del servizio convenzionato.

Il Comune capofila provvede alla gestione del servizio in conformità a quanto previsto dal Regolamento di gestione mediante gestione diretta o affidamento a terzi.



Il soggetto gestore cui è affidata la gestione dell'asilo nido avrà quindi rapporti giuridici ed economici diretti unicamente con il Comune capofila.

- ART. 4) Assegnazione posti -

I Comuni di Bondo, Breguzzo, Lardaro e Roncone concordano il diritto all'assegnazione dei posti nel modo sotto indicato, indipendentemente dalla posizione nella graduatoria stilata a norma del Regolamento di gestione:

– Comune di Bondo n. 7 posti;

– Comune di Breguzzo n. 4 posti;

– Comune di Lardaro n. 2 posti;

– Comune di Roncone n. 7 posti.

I Comuni concordemente possono modificare la distribuzione del numero dei posti assegnati:

a) nel caso in cui le richieste di accesso siano in numero pari o inferiore ai posti complessivamente disponibili, esse saranno accolte a prescindere dal rispetto delle proporzioni dei posti spettanti ai Comuni convenzionati;

b) con riferimento a quanto sopra dovrà essere comunque garantito ad ogni utente il completamento del ciclo di frequenza fino al raggiungimento dell'età cui il servizio si riferisce.

Il Comune che nell'anno educativo precedente abbia ceduto posti a favore degli altri Enti convenzionati avrà, nell'anno educativo successivo, diritto di precedenza nell'ambito dei posti che risultassero disponibili.

Su parere conforme delle sopra menzionate Amministrazioni, espresso nella forma di consultazione di cui all'art. 10 della presente convenzione, previa apposita convenzione, potranno essere accolti presso l'asilo nido anche bambini provenienti da altri Comuni.



- ART. 5) Spese di manutenzione straordinaria -

Le spese di manutenzione straordinaria quali, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, l'adattamento dei locali, il rifacimento o riparazioni tetto, le murature ecc..., sono ripartite come segue:

- 50% a carico del Comune di Bondo;
- 50% a carico dei Comuni di Breguzzo, Lardaro e Roncone, suddiviso proporzionalmente alla popolazione residente risultante dall'ultimo censimento.

- ART. 6) Spese di manutenzione ordinaria e di funzionamento -

a) Spese di manutenzione ordinaria: si considerano tali quelle a carattere periodico che si rendono necessarie per una costante e corretta manutenzione della struttura (a mero titolo esemplificativo e non esaustivo: tinteggiatura, riparazioni, manutenzione impianti, strutture e attrezzature) e relativi canoni. Tali spese saranno a completo carico del soggetto gestore.

b) Spese di funzionamento: si considerano tali le spese necessarie per il funzionamento della struttura (a mero titolo esemplificativo e non esaustivo: riscaldamento, energia elettrica, acqua, fognatura, depurazione....). Anche tali spese saranno a completo carico del soggetto gestore.

- ART. 7) Spese ordinarie di gestione -

Si considerano tali:

a) il corrispettivo al soggetto gestore per la gestione del servizio, che verrà ripartito fra i Comuni in proporzione al numero dei bambini iscritti, al netto delle entrate derivanti da eventuali contributi e/o trasferimenti provinciali e dalle rette a carico delle famiglie;

b) le spese di organizzazione amministrativa a carico del Comune capofila, quantificate in complessivi € 8.000,00.= (ottomila//00.=) annui, che verranno



ripartite fra i Comuni in proporzione al numero dei bambini iscritti.

- ART. 8) Riparto spese -

Alla chiusura di ciascun anno educativo, il Comune capofila predispose il consuntivo sulla scorta delle spese effettivamente sostenute, dei contributi provinciali e/o dei trasferimenti eventualmente assegnati e delle rette percepite.

Nel caso in cui, in seguito all'espletamento della procedura di riscossione coattiva senza esito positivo, non sia possibile riscuotere le rette dovute dai genitori dei bambini iscritti all'asilo nido, tale costo verrà ripartito fra tutti i Comuni convenzionati.

Entro 30 giorni dal ricevimento del consuntivo suddetto, i Comuni convenzionati provvedono alla liquidazione di quanto dovuto.

Le spese di manutenzione straordinaria di cui al precedente art. 5 della presente convenzione vengono preventivamente concordate informalmente all'interno dell'organo di consultazione previsto dall'art. 10. Successivamente i Comuni convenzionati impegnano a bilancio la spesa prevista a loro carico, trasmettendo copia del relativo provvedimento al Comune di Bondo. Al ricevimento delle deliberazioni d'impegno della spesa il Comune di Bondo procede all'impegno della spesa complessiva, all'effettuazione delle procedure di scelta del contraente, alla stipula dei contratti ed alla liquidazione delle spese seguendo le norme contabili dell'ordinamento dei Comuni, del proprio Statuto e Regolamenti. Qualora i Comuni convenzionati non provvedano alla comunicazione dell'impegno della spesa prevista a loro carico entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta da parte del Comune di Bondo, la stessa si intenderà accettata ed impegnata.

In caso di mancato o ritardato versamento di quanto dovuto da ciascun Comune convenzionato nei termini previsti dal presente articolo, il Comune di Bondo provvede ad adottare formale diffida ad adempiere entro un termine di 15 giorni, scaduto il



quale è legittimato a calcolare e richiedere gli interessi moratori determinati in base alla misura dell'interesse legale in vigore al momento della diffida. Il Comune di Bondo potrà, altresì, avvalersi della speciale procedura di cui al R.D. 14.04.1910, n. 639 e ss.mm. e D.P.R. 28.01.1988, n. 43 e ss.mm.

- ART. 9) Rette di frequenza -

Le rette mensili di frequenza a carico delle famiglie sono stabilite annualmente da parte del Comune capofila nel rispetto del Regolamento di gestione e tenuto conto delle indicazioni della Commissione di cui all'art. 11, comma 1, del citato Regolamento di gestione.

- ART. 10) Forme di consultazione -

I rapporti di consultazione fra le amministrazioni relativi alla gestione della presente convenzione vengono intrattenuti dai Sindaci o da loro delegati in via permanente a tale compito.

La riunione di detti rappresentanti può essere convocata da ciascuna amministrazione indicando nella lettera gli argomenti di discussione, anche in via generica.

Per la validità della consultazione devono essere presenti la metà più uno degli aventi diritto.

- ART. 11) Ammissione all'asilo nido -

Le domande di ammissione all'asilo nido sono presentate al Comune capofila, che stila una graduatoria in conformità ai criteri stabiliti dal Regolamento di gestione dell'asilo nido.

- ART. 12) Durata -

La presente convenzione ha durata di anni cinque a far data dalla sottoscrizione della stessa.



- ART. 13) Modifiche alla convenzione -

La comune volontà degli enti convenzionati, espressa con deliberazione dei rispettivi Consigli comunali, può in ogni momento modificare la presente convenzione in ogni suo punto, con il vincolo di mantenere le caratteristiche di gestione associata.

Le modifiche riguardanti aspetti di natura finanziaria avranno comunque valore solo a partire dall'esercizio finanziario successivo a quello in cui si assume tale provvedimento.

- ART. 14) Composizione delle divergenze -

In caso di problemi interpretativi od organizzativi sulla presente convenzione, le amministrazioni firmatarie si impegnano a raggiungere un accordo all'interno delle forme di consultazione previste all'articolo 10, allargando eventualmente ai Segretari comunali l'invito a partecipare alla discussione per fornire supporto dal punto di vista tecnico-amministrativo.

Rimane, comunque, salva la possibilità di ricorrere alla competente autorità giurisdizionale.

- ART. 15) Scioglimento e recesso -

Lo scioglimento della presente convenzione è consentito per volontà concorde di tutte le amministrazioni firmatarie.

Il recesso non è consentito per i primi due cicli scolastici. L'Amministrazione che recede dovrà dare preavviso di un anno dalla data di inizio di ogni ciclo scolastico ed è tenuta a corrispondere al Comune capoconvenzione titolare del servizio asilo nido, in una unica soluzione entro sessanta giorni dal recesso stesso, una penalità pari alla quota riguardante la propria partecipazione, così come risultante dall'ultimo consuntivo approvato, moltiplicata per la durata delle annualità mancanti alla data di conclusione naturale della presente convenzione.



In caso di mancato o ritardato versamento della penalità nei termini anzidetti, l'ente capoconvenzione titolare del servizio diffida il Comune che ha risolto unilateralmente la convenzione ad adempiere a quanto stabilito dalla presente entro un termine di 15 giorni, scaduto il quale è legittimato a calcolare e richiedere gli interessi moratori determinati in base alla misura dell'interesse legale in vigore al momento della diffida.

In caso di mancato versamento l'ente capoconvenzione titolare del servizio potrà avvalersi della speciale procedura di cui al R.D. 14.04.1910, n. 639 e ss.mm. e D.P.R. 28.01.1988, n. 43.

- ART. 16) Convenzioni con altri Comuni -

Qualora ai sensi dell'art. 4 del Regolamento di gestione venissero stipulate ulteriori e diverse convenzioni, le spese previste dalla presente convenzione verranno proporzionalmente ripartite anche nei confronti di tali Comuni.

- ART. 17) Spese per la convenzione -

Agli effetti fiscali le parti dichiarano che il presente atto è esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 16 della Tabella B) allegata al D.P.R. 26.10.1972, n. 642 e ss.mm. e soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi del D.P.R. 26.04.1986, n. 131 e ss.mm.

- ART. 18) Norma finale -

Per quanto non disciplinato dalla presente convenzione si richiamano le leggi vigenti in materia

La presente convenzione è sottoscritta con firma digitale ai sensi dell'art. 15, comma 2**bis** della legge 07.08.1990, n. 241 e ss.mm. ed ii.

COMUNE DI BONDO Bonenti Giuseppe

COMUNE DI BREGUZZO Ferrari Antonello



COMUNE DI LARDARO Molinari Maura

COMUNE DI RONCONE Todaro Vincenzo

